

ALLEGATO A

Caratteristiche e modalità d'uso del contrassegno rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

1. Il contrassegno rilasciato a fronte della riscossione dei tributi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve essere stampato su un supporto autoadesivo (etichetta) prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, avente le seguenti caratteristiche:
 - a) Dimensioni: 55 x 40 mm;
 - b) Colori: Blu, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate e intestazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Arancio, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate, per cornice recante una microstampa positiva/negativa, con la dicitura "Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia entrate" e fascia laterale sinistra in prossimità della banda olografica; Celeste, per fondino numismatico in chiaro/scuro; Nero, per codice a barre;
 - c) Striscia olografica: apposta al lato sinistro dell'etichetta e di 5 mm di larghezza, riproduce una serie di stemmi della Repubblica italiana. Le etichette contengono l'intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il logo dell'Agenzia delle entrate e un codice a barre che ne garantisce la tracciabilità.
2. All'atto dell'emissione del contrassegno, l'intermediario stampa sulle etichette, nel rispetto degli standard tecnici definiti, i seguenti dati:
 - a) denominazione e valore facciale del contrassegno;
 - b) dati identificativi dell'emittitrice (codice terminale) e dell'operatore (codice carta operatore);
 - c) codice di sicurezza;
 - d) data e ora dell'emissione;
 - e) codice identificativo del contrassegno.

3. I contrassegni si utilizzano mediante applicazione all'atto per il quale è dovuto il pagamento. I controlli sul corretto assolvimento dei tributi si effettuano sulla base dei dati stampati sui contrassegni nonché verificando i dati che l'Agenzia delle entrate rende disponibili sul proprio sito *internet*. In caso di discordanza si considerano comunque prevalenti i dati rendicontati all'Agenzia. I contrassegni non rendicontati non sono validi.
4. Il supporto autoadesivo contiene dei punti di strappo che impediscono che il contrassegno possa essere staccato dall'atto su cui deve essere apposto senza lacerarsi.
5. Sino all'esaurimento delle scorte in possesso degli intermediari, è consentito l'utilizzo delle etichette prodotte antecedentemente alle modifiche apportate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2015, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il logo dell'Agenzia delle entrate e un codice a barre che ne garantisce la tracciabilità;
 - b) dimensioni: 55 X 40 mm;
 - c) colori: Blu, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate e intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Arancio, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate, cornice riprodotta in microstampa positiva/negativa, con le diciture «Ministero dell'economia e finanze Agenzia entrate» e fascia laterale sinistra in prossimità della banda olografica; Verde, per fondino numismatico in chiaro/scuro; Fluorescente, per fascia sulla destra dell'etichetta con stemma della Repubblica Italiana; Bifluorescente, per logo dell'Agenzia delle entrate al centro dell'etichetta; Nero, per codice a barre;
 - d) striscia olografica: apposta al lato sinistro dell'etichetta e di 5 mm di larghezza, riproduce con effetto ottico variabile una serie di stemmi della Repubblica italiana addizionati in direzione verticale, con elementi di microscrittura.